

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING, CENTRI DI ABBRONZATURA

### INDICE

Articolo 1	Riferimenti normativi
Articolo 2	Oggetto del regolamento
Articolo 3	Definizione delle attività
Articolo 4	Modalità di svolgimento delle attività
Articolo 5	Requisiti
Articolo 6	Qualifiche professionali
Articolo 7	Requisiti dei locali e superfici minime.
Articolo 8	Obbligo della dichiarazione inizio attività
Articolo 9	Norme per la presentazione della dichiarazione di inizio attività
Articolo 10	Procedimenti e verifica
Articolo 11	Adempimenti titolare
Articolo 12	Trasferimento di titolarità
Articolo 13	Trasferimenti di sede
Articolo 14	Orario e tariffe
Articolo 15	Sospensione - decadenza e revoca
Articolo 16	Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio e piercing
Articolo 17	Vigilanza e sanzioni
Articolo 18	Norme transitorie e finali
Articolo 19	Rinvio a disposizioni di legge
Articolo 20	Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore

## Articolo 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 161 del 14/02/1963 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e s.m.i.;  
L. n. 1 del 04/01/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";  
L. n. 174 del 17/08/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";  
L. n. 443 del 08/08/1985 "Legge quadro per l'artigianato";  
D.L. n.7 del 31/01/2007 convertito in Legge n.40 del 02/04/2007;  
L. n.241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
L.R. n. 54 del 09.12.1992;  
D.P.G.R. n. 78 del 04.11.1999;  
Circolare del Ministero della Sanità n. 2.9/156 del 05/02/1998 "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" e circolare n. 2.8/633 del 16/07/1998 "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare n.9/156"

## Articolo 2

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, centri di abbronzatura.

2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che esercitano le attività di cui al comma 1 sul territorio comunale, siano esse individuali o societarie, ed ovunque tali attività siano esercitate, in luogo privato o pubblico, anche a titolo gratuito e/o dimostrativo, didattico o promozionale.

3.Ai fini del presente regolamento l'intero territorio comunale è considerato zona unica.

4.Le attività di cui al comma 1, qualora vengano svolte in palestre, club, circoli privati, strutture ricettive ed altri esercizi similari, devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento.

## Articolo 3

### DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1.Ai fini e per gli effetti del presente regolamento e delle norme in esso contenute, valgono le seguenti definizioni:

a - L'attività professionale di acconciatore, nella quale sono comprese le attività di barbiere e parrucchiere, che è esercitata indifferentemente su uomini e donne, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. I trattamenti ed i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge n.713 del 11 ottobre 1986 e s.m.i.

b – L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti che, eseguiti sulla superficie del corpo umano, abbiano scopo esclusivo di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; l'attività è esercitata mediante uso di tecniche manuali e di apparecchiature elettromagnetiche per uso estetico, come definite dalla legge n.1 del 04 gennaio 1990, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge n. 713 del 11 ottobre 1986 e s.m.i.. E' esclusa ogni prestazione di carattere medico, curativo, sanitario, riabilitativo e terapeutico.

c – Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti della pelle del corpo mediante l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni e figure indelebili.

d – Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

e – Si intende centro di abbronzatura il luogo dove viene effettuato un trattamento di abbronzatura mediante l'esposizione di viso e corpo a lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, senza finalità terapeutiche; si definisce esclusivo se nei locali viene svolta solo la citata attività e non è indispensabile la presenza di un estetista, purchè il trattamento con raggi Uva sia svolto in apposite cabine, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico, per cui non siano necessarie particolari cautele di uso né competenze tecniche; si definisce non esclusivo se posto all'interno di un esercizio di estetista.

f – si intende per direttore tecnico la persona in possesso dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività che può identificarsi nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

#### Articolo 4

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1.Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso della qualifica professionale nonché alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico - sanitari.

2.Le attività possono essere esercitate in forma di impresa individuale, artigiana o di imprese non aventi i requisiti di cui alla L.443 del 08/08/1985;

3.Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio del cliente o fruitore ovvero presso la sede designata dal cliente, in locali che rispondano ai requisiti igienici dalla normativa vigente e dal presente regolamento e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4.Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma itinerante o di posteggio in aree pubbliche o private.

5.L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

6. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di " dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro. Tale divieto non si applica per ogni iniziativa strettamente legata alla formazione ed aggiornamento professionale organizzato dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

7. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal Regolamento, quali ad esempio palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico – sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

8. Alle imprese che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.114/98 e s.m.i.

## Articolo 5

### REQUISITI

1. L'esercizio delle attività contemplate dal presente Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) compimento del 18° anno di età dell'aspirante titolare (salvo che il titolare sia minore emancipato);
- b) possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla L.575/65 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte: del titolare nell'impresa individuale e di tutti i soci nelle società;
- c) possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società) dei requisiti previsti dalla L.443/1985 e s.m.i. e dalla L.R. n.60/96 per il riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di impresa artigiana;
- d) regolare costituzione della società, nonché iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, nel caso di società diverse da quelle artigiane;
- e) possesso della qualifica professionale ai sensi della normativa vigente e del successivo art.6, tale qualifica necessita in capo del titolare individuale o di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, che sia designato responsabile tecnico;
- f) sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale sede dell'attività e di tutte le attrezzature destinate alle lavorazioni;
- g) sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini dell'agibilità edilizia;
- h) conformità dei locali e delle attrezzature alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro.
- i) il rispetto delle altre condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

## Articolo 6

### QUALIFICHE PROFESSIONALI

1. Il possesso della qualifica professionale riconosciuta ai sensi della normativa vigente, può essere autocertificato alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

2. La qualifica professionale deve essere posseduta:

- a) in caso di impresa artigiana dai soggetti di cui agli artt. 2 e 3 della L.443/1985;
- b) in caso di impresa non artigiana, dal titolare o responsabile tecnico, se ditta individuale, se società dal legale rappresentante o responsabile tecnico dipendente dell'impresa;

3. Per le imprese che esercitano l'attività di acconciatore in più unità locali deve essere designato per ogni unità, nella persona del titolare, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale (socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente dell'impresa). Diversamente l'orario lavorativo nelle diverse unità non dovrà coincidere, in quanto lo stesso titolare deve garantire la propria presenza durante l'esercizio dell'attività.

## Articolo 7

### REQUISITI DEI LOCALI E SUPERFICI MINIME

1. Tutti gli esercizi di cui al presente Regolamento devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica.

2. La conformità dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività alla normativa igienico-sanitaria è accertata dai competenti Servizi dell'ASL.

3. Al fine di favorire la conoscenza dei requisiti igienico sanitari, si allega al presente regolamento il riepilogo delle norme di idoneità igienico sanitarie dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati. (Allegato A).

4. Gli esercizi destinati ad un utenza mista (maschile e femminile) devono sempre garantire servizi igienici separati, di cui uno adattato all'uso dei disabili.

5. I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

6. La destinazione d'uso dei locali deve essere artigianale o commerciale.

7. Sono fatte salve le norme igienico - sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico - edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

8. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.

9. Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) sono così determinate: a) Attività di acconciatore esercitata in locali autonomi che occupano una unità operativa mq 20 - per ogni unità operativa in più mq 5; b) Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio mq 8; c) Attività di estetista esercitata in locali autonomi che occupano una unità operativa mq 20 - per ogni unità operativa in più mq 6; d) Attività di estetista esercitata presso altro esercizio mq 8; e) Attività di tatuatore/piercing esercitata in locali autonomi che occupa una unità operativa mq 15 - per ogni unità operativa in più mq 4; f) Attività di tatuatore/piercing esercitata presso altro esercizio mq 8;

10. Per unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

11. Non è consentito l'esercizio dell'attività in un locale non conforme alla normativa in materia igienico- sanitaria, edilizia e urbanistica, anche se lo stesso era precedentemente adibito ad attività di acconciatore e/o estetista.

## Articolo 8

### OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento, in conformità al principio della semplificazione amministrativa e secondo quanto espressamente stabilito dalla L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.L. n.7 del 31/01/2007 convertito in L.n.40 del 02/04/2007, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive o al protocollo del comune nel quale si intende esercitare l'attività.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A., previa acquisizione del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali e alle attrezzature ed in seguito a presentazione di comunicazione di effettivo inizio dell'attività.

3. Se il titolare non attiva l'esercizio entro un anno dalla data di presentazione della D.I.A., l'ufficio procede all'archiviazione dandone comunicazione all'interessato.

4. La ripresa dell'attività sarà pertanto subordinata alla presentazione di nuova dichiarazione di inizio attività e sarà sottoposta a nuovo procedimento.

5. In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, trova applicazione quanto previsto dall'art.10 bis della legge n.241/90.

## Articolo 9

### NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. La Dichiarazione di inizio attività deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti, utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso l'ufficio Polizia Locale:
  - a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del richiedente se impresa individuale, cognome nome, data e luogo di nascita e residenza del legale rappresentante della società, ragione e denominazione sociale, sede sociale; codice fiscale e/o partita IVA, numero di iscrizione al REA (se già iscritto);
  - b) tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
  - c) esatta ubicazione e destinazione d'uso del locale, artigianale o commerciale, in cui il richiedente intende esercitare l'attività, dichiarando la conformità del locale alle normative urbanistiche ed edilizie, nel rispetto delle misure minime richieste per la specifica attività;
  - d) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitarie;
  - e) titolarità ed indicazione del requisito professionale;

Alla D.I.A. devono essere allegati:

- a) la planimetria scala 1:100 del locale ( in triplice copia) sottoscritta da un tecnico abilitato e riconosciuto, con indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, dello schema di smaltimento dei reflui, della posizione delle attrezzature e degli arredi;

b) certificato di agibilità dei locali ed eventuali certificazioni di conformità degli impianti termico, elettrico;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società.

2. Per le imprese che nominano un responsabile tecnico, la D.I.A. deve essere corredata da espressa accettazione dell'incaricato da parte dello stesso Responsabile Tecnico.

## Articolo 10

### PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA D.I.A.

1. Il Responsabile del Procedimento competente a ricevere la D.I.A. provvede:
  - a) a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
  - b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.
2. Entro 10 giorni dalla data di presentazione della D.I.A., qualora la dichiarazione non risulti regolare e/o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità e fissando un termine massimo entro il quale provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate, resta sospeso fino alla data di avvenuta rettifica o completamento. E' da considerarsi non ricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale.
3. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, il responsabile del procedimento procede all'interdizione dell'attività, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 241/90;
4. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla D.I.A. viene effettuato in tutti i casi in cui sussistano dei ragionevoli dubbi sulla fondatezza delle dichiarazioni e comunque su un campione a scelta.

## Articolo 11

### ADEMPIMENTI DEL TITOLARE

1. Copia della dichiarazione di inizio delle attività deve essere esposta ben visibile nei locali dell'esercizio stesso, unitamente alla tabella delle tariffe praticate, alla comunicazione di effettivo inizio dell'attività e al nulla osta igienico - sanitario.

2. Il titolare e gli altri responsabili (direttore tecnico) rispondono della conformità dell'attività e dell'esercizio alle disposizioni di legge e alle disposizioni del presente regolamento. Essi rispondono, altresì, dell'ottemperanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, della prevenzione dei rischi e di responsabilità civile correlate all'esercizio dell'attività

3. Ogni sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto all'ufficio Attività Produttive e non può superare il termine di un anno, a pena di provvedimento di chiusura di attività.

4. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività sino ad un anno, decorso il quale, qualora non sia stata ripresa l'attività, la stessa si intende cessata;

5. Della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

## Articolo 12

### TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

1. In caso di mera modifica della ragione sociale o della denominazione dell'impresa, l'interessato deve darne comunicazione all'ufficio Attività Produttive del Comune allegando atto di variazione o di modifica.

2. Nel caso in cui la modifica dia luogo ad una nuova impresa deve essere considerata ed istruita come trasferimento d'azienda.

3. Nel caso di trasferimento d'azienda, l'esercizio della nuova attività è subordinato a cessazione dell'attività da parte dell'impresa cedente e presentazione della comunicazione di inizio attività da parte dell'impresa subentrante. In tal caso la D.I.A. deve essere integrata con atto che dimostri l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

4. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore titolare, la relativa impresa di acconciatore od estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune, per un periodo massimo di cinque anni o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

## Articolo 13

### TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Il trasferimento dell'attività in altro locale, trattandosi di esercizio già esistente, non viene assoggettato a D.I.A. ma a comunicazione.

2. La comunicazione, contenente i dati, le dichiarazioni e gli allegati stabiliti nel presente Regolamento per la D.I.A., legittima il trasferimento dell'attività a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 5 e sia presentata al Comune corredata del nulla osta igienico sanitario.

3. Si applicano alla comunicazione di trasferimento di sede le medesime disposizioni stabilite per la D.I.A. non escluse quelle in materia di interruzione degli effetti, di archiviazione nonché le disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.

4. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, è consentito, previo parere del competente settore dell'ASL, autorizzare il trasferimento temporaneo, in deroga alle superfici minime richieste e per un periodo non superiore ai sei mesi;

## Articolo 14

### ORARIO e TARIFFE

1. Gli orari di apertura nell'arco dei sei giorni feriali sono liberamente determinati dall'esercente nell'arco temporale giornaliero fissato fra le ore 8.00 e le ore 21.00, con l'unico onere di renderli ben visibili all'esterno dell'esercizio e di comunicarli preventivamente all'ufficio competente del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 40/2007, la chiusura infrasettimanale è facoltativa;

3. L'esercente può scegliere l'orario più funzionale alla propria attività, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro subordinato.

4. E' fatto obbligo della chiusura nei giorni domenicali e festivi, salvo eventuali deroghe come indicato nei punti 5 e 6;

5. Il Responsabile del procedimento, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione, può consentire deroghe agli orari, alla chiusura nei giorni domenicali e festivi, anche ai singoli operatori;

6. Lo stesso responsabile, inoltre, su richiesta motivata degli operatori del settore, può autorizzare la deroga al calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

7. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

## Articolo 15

### SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

1. Il competente organo ordina la sospensione immediata dell'attività quando, negli esercizi abilitati, viene rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico – sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento dell'attività, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite o alle norme vigenti in un termine non superiore ai 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applicano le eventuali ipotesi di cui al punto 3 del presente articolo. Inoltre l'assommarsi di due ammonizioni e/o per altri mancanze, come specificato nell'articolo 17 del presente regolamento, viene applicata una sospensione dell'attività per giorni 30.

2. La decadenza è disposta:

- per morte del titolare, salvo domanda di subingresso agli eredi.
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti.
- per mancata attivazione dell'esercizio entro 1 anno dalla presentazione della DIA, ove, previa diffida, l'interessato non provveda, entro 5 giorni dalla notifica della stessa ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;
- per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 30 giorni, ove, previa diffida, l'interessato non provveda, entro 5 giorni dalla notifica, a riaprire l'esercizio o a richiedere la sospensione dell'attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa.
- per sospensione per un periodo superiore ad un anno.

3. E' disposto l'ordine di cessazione nei seguenti casi:

- esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della Dichiarazione inizio attività e/o comunicazione dell'effettivo inizio;
- sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti edilizio – urbanistici ed igienico – sanitari, salvo che l'interessato non si adegui entro il termine previsto dal punto 1 del presente articolo;
- reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;

- abuso della professione, nonché ripetute violazioni delle disposizioni di legge e regolamenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio;
4. Oltre a quanto disposto nei commi precedenti, la decadenza e la cessazione dell'attività di cui al presente regolamento operano nel caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni di cui al D.P.R. 445/2000.

## Articolo 16

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

1. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere al fruitore del servizio, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili e necessarie per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di massima sicurezza; è fatto inoltre obbligo fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto;
2. L'operatore potrà procedere alla propria prestazione unicamente dopo aver acquisito il consenso dell'interessato;
3. Non sono ammessi tatuaggi e piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
4. E' fatto divieto di procedere alla propria prestazione di tatuaggi e/o piercing ai minori di anni 14, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio;
5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, intendono avviare l'attività di tatuatore o di piercing, devono frequentare il corso formativo obbligatorio organizzato dalle ASL competenti, mentre coloro che svolgono già tali attività devono frequentarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Dovranno essere seguite tutte le indicazioni riportate dall'allegato B): " Linee guida per l'esercizio di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza".

## Articolo 17

### VIGILANZA E SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere nei locali pubblici e privati in cui si svolgono tutte le attività.

2. Le violazioni al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L.1/1990 e dall'art. 5 della L.174/2005 e non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e regionale, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato, le seguenti sanzioni:

- a) Svolgimento dell'attività in forma itinerante – sanzione da € 100,00 a € 500,00 – cessazione immediata dell'attività;
- b) Svolgimento dell'attività, muniti di regolare DIA, nella quale venga ravvisata la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento – sanzione da € 100,00 ad € 500,00 – il servizio comunale competente dispone la sospensione immediata dell'attività intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite nel termine di 180 giorni;

- c) Svolgimento dell'attività nella quale venga ravvisata la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento – sanzione da € 100,00 ad € 500,00 – sanzioni accessorie vedi punto precedente;
- d) Svolgimento dell'attività in mancanza della prescritta DIA o della comunicazione di inizio attività – Sanzione da € 100,00 ad € 500,00 – Cessazione immediata dell'attività;
- e) Inizio dell'attività prima dello scadere dei 30 giorni dalla consegna della DIA – Sanzione da € 80,00 ad € 500,00 – Sospensione dell'attività sino alla scadenza dei 30 giorni;
- f) Mancata apposizione, ben visibile, della DIA, della comunicazione di inizio attività, degli orari di apertura, delle tariffe praticate – Sanzione da € 25,00 ad € 500,00;
- g) Mancata comunicazione di sospensione dell'attività superiore ai 15 giorni – Sanzione da € 25,00 ad € 500,00;
- h) Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore ai sei mesi, in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi – sanzione da € 50,00 ad € 500,00;
- i) Mancato rispetto degli orari, delle tariffe, della chiusura domenicale e festiva ( se non espressamente autorizzata) – sanzione da € 80,00 ad € 500,00;
- j) Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, della direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale – sanzione da € 80,00 ad € 500,00 – sospensione dell'attività per 30 giorni;
- k) Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività - sanzione da € 80,00 ad € 500,00 – sospensione dell'attività per 30 giorni;
- l) Mancata resa delle informazioni necessarie al fruitore per l'esercizio di tatuaggi e/o piercing – Sanzione da € 50,00 ad € 500,00;
- m) Mancata richiesta del consenso della prestazione per tatuaggi e/o piercing, direttamente da parte dei maggiorenni e da parte dei genitori o di chi ha la patria potestà per i minorenni – Sanzione da € 50,00 ad € 500,00;
- n) Prestazioni rese in parti anatomiche pericolose per tatuaggi e/o piercing – sanzione da € 100,00 ad € 500,00;
- o) Eseguire Tatuaggi e/o piercing su persone minori di anni 14, con esclusione dei piercing al lobo dell'orecchio se autorizzato dai genitori – sanzione da € 100,00 ad € 500,00;
- p) Mancata partecipazione ai corsi di formazione per esercenti l'attività di tatuatore e/o piercing – Sanzione da € 80,00 ad € 500,00 – sospensione dell'attività sino all'acquisizione dell'attestato;
- q) Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente – Sanzione da € 50,00 ad € 500,00 – Tale mancanza comporta un ammonimento. La somma di due ammonimenti comporta la sospensione dell'attività per giorni 30.

## Articolo 18

### NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, risultano utilizzare una delle attrezzature previste dell'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, devono essere considerate soggette al presente regolamento.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del Regolamento, comprovato da iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane o al registro delle imprese, stanno esercitando in forma esclusiva le seguenti attività:
  - a) Trattamenti effettuati per tramite dell'acqua e del vapore;
  - b) Mansioni di onicotecnico;

- sono tenuti a regolarizzare la propria posizione presentando la D.I.A. di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Le attività di cui al comma precedente, se non in possesso del prescritto requisito professionale, devono acquisirlo:
    - a) trattamenti effettuati per tramite acqua e del vapore, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento;
    - b) mansioni di onicotecnico entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Articolo 19**

##### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 20**

##### **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, a norma del vigente statuto.

## Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati

I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing devono avere i requisiti igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
  - a) l'altezza dei locali non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt s.l.m. – mt 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt s.l.m. ( D.M. 5.7.1975);
  - b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'ASL competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale ( D.P.R. 303/156 art. 10);
  - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizioni adeguati sia all'esigenza di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; nei centri di estetica in cui siano installate saune o lettini a raggi UV, deve essere disponibile una doccia per l'utenza; sono ammessi in particolari casi ( centro storico) e solo per gli esercizi esistenti, anche servizi igienici esterni all'edificio purché ad uso esclusivo dell'attività.  
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greIFICATE e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di anti – latrina con porta a chiusura automatica.
3. Gli impianti elettrici e termo idraulici devono essere eseguiti ai sensi della L 46/90 e del regolamento di applicazione del D.P.R. n. 447/91 e delle altre disposizioni in materia.
4. Nel caso di locali interrati o seminterrati ( tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL competente per territorio e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
  - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonea struttura di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
  - b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora e comunque con caratteristiche approvate dal competente servizio ASL;
  - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
  - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt 1,80, devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.
6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene dell'ASL competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero effettuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'esercizio. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio dell'aria.

Non è possibile tenere nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività come indicato all'art. 1 del presente regolamento, devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a sportelli a destinazione esclusiva di quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico ( intossicazioni, allergie, malori ); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione idoneo per chiamate urgenti al soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere uomo donna, devono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni cliente.

11. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità, dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti, in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso che vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia tipo normale che a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente; gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- h) In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

- i) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcalina al 50% o con altri appositi preparati disinfettanti;
- j) La spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- k) Per spargere il talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l'uso di piumini;
- l) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- m) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- n) Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- o) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- p) Gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C. per almeno due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità, la **cloramina**, disponibile in polvere e compresse da sciogliersi in acqua nella proporzione di 20 g. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorossidina;
- q) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, competente per territorio, i casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività. I titolari devono altresì segnalare all'organo di vigilanza dell' ASL, eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti ( D.P.R. 1124/65).

13. Il personale di minore età o in condizione di apprendistato, deve essere sottoposto a visita medica ai sensi della Legge 17.10.1967 n. 977.

14. Le acque reflue provenienti dalle attività debbono essere paragonate ad attività di prestazione dell'art. 14 comma 2°, punto b, della Legge Regionale 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A della legge predetta, purché rientrino nei limiti di accettabilità dell'allegato 3 della medesima legge. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della fognatura stessa.

15. La dichiarazione di idoneità igienico sanitaria dei locali, deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi anche per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

16. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale, per le attività di tatuatore e piercing si devono prevedere:

- a) distinti vani/zone per: laboratorio, decontaminazione/sterilizzazione, conservazione materiale pulito e conservazione materiale sporco;

- b) il locale di lavoro/laboratorio principale dovrà essere di superficie minime di mq 12, all'interno del quale dovrà essere previsto idoneo spazio adeguatamente separato di sterilizzazione di almeno mq 4, dovrà essere dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando manuale, distributore automatico di prodotto antisettico per il lavaggio delle mani e di distributore di salviette a perdere;
- c) nel caso in cui non esista un vero e proprio locale separato per la sterilizzazione, lo stesso dovrà essere di superficie non inferiore a mq 4 dotato di lavandino con acqua calda e fredda, in tal caso la superficie del laboratorio potrà essere di mq 8;
- d) eventuali ulteriori locali destinati all'attività lavorativa potranno essere suddivisi in box di superficie minima non inferiore a mq 6 con pareti lavabili e di altezza non superiore a m. 2,20

**LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DI PROCEDURE DI TATUAGGIO E PIERCING  
IN CONDIZIONI DI SICUREZZA**

Le procedure che implicano l'impiego ai fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi, tali procedure hanno determinato infezioni sistemiche gravi.

Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezioni trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

#### **Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento**

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

#### **Indicazioni di controllo**

Le misure da applicare sono relative a tre categorie: *a)* norme igieniche generali; *b)* misure di barriera e precauzioni universali; *c)* misure di controllo ambientali.

È indispensabile che:

- coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing osservino standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello; inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati; la zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità; in particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose e nel caso di ustioni;

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

### **Decontaminazione degli schizzi di sangue**

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimica.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

### **Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare**

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a)* la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b)* gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c)* i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte dell'Autorità Sanitaria Nazionale o estera;
- d)* i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- e)* il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

### **Precauzioni universali**

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere incappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

#### ***Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni***

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzo eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.